

FOGLIO INFORMATIVO

Estero – Crediti documentari

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Cividale Società per Azioni (in forma abbreviata: CiviBank S.p.A.) – Società Benefit

Sede legale: Via Sen. Guglielmo Pelizzo, 8/1 – 33043 Cividale del Friuli (Udine).

Appartenente al Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano. Soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento della Capogruppo Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. – Südtiroler Sparkasse AG.

Telefono: 0432 / 707111 Fax: 0432 / 730370

Sito internet: www.civibank.it e-mail: info@civibank.it PEC: info@cert.civibank.it

Numero di iscrizione all'Albo Banca d'Italia: n. 5758 - Codice ABI 5484-1

Numero di Iscrizione al Registro delle imprese, Codice fiscale e partita IVA: 00249360306

Numero di iscrizione nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi: sezione D - D000477298

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE

(da compilarsi in caso di OFFERTA FUORI SEDE del prodotto con Nome, Indirizzo, telefono ed e-mail)

CHE COSA SONO I CREDITI DOCUMENTARI E LE LETTERE DI CREDITO STANDBY

Impegno inderogabile assunto dalla Banca (Banca emittente) per conto del cliente (ordinante importatore nazionale), ad effettuare una prestazione economica (pagamento a vista, impegno di pagamento a scadenza, accettazione d'effetto, etc.) a favore di un terzo beneficiario (esportatore estero), contro presentazione da parte di quest'ultimo, di determinati documenti rappresentativi della transazione, conformi alle istruzioni contenute nel credito documentario.

Si tratta della più diffusa operazione nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce e il suo pagamento, con lo scambio, tramite le banche del compratore e del venditore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui le banche controllano la conformità formale secondo principi e regole consolidati, facenti capo alle Norme ed Usi Uniformi (NUU) della Camera di Commercio Internazionale (CCI) di Parigi .

La lettera di credito Stand-by è uno strumento che, come il credito documentario, prevede una valutazione di documenti per il suo utilizzo, ma nel quale è preminente la funzione di garanzia.

Viene infatti attivata dal beneficiario, presentando i documenti prescritti, solo nel caso in cui questi non abbia ricevuto il pagamento dal debitore (ordinante) secondo i termini dell'accordo commerciale.

Le operazioni di cui sopra, Crediti documentari e Stand-by Letter of Credit, sono disciplinate da specifiche Norme (UCP600), emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi.

Rischi:

Poiché l'operazione di credito documentario o lettera di credito Stand-By sono strumenti di pagamento che operano attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante - condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi - l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo.

Ulteriori rischi da valutare sono:

- il rischio di cambio, per i crediti documentari espressi in divisa
- nei crediti documentari disposti su paesi esteri, tutte le istruzioni impartite dal Cliente devono essere interpretate in conformità alle leggi e alle consuetudini vigenti nei relativi paesi esteri, di cui il cliente dovrà essere perfettamente a conoscenza
- il rischio paese: impossibilità di concludere l'operazione a causa di situazioni politiche, economiche giuridiche che interessano il paese della controparte estera
- il rischio di perdita/smarrimento dei documenti da parte del corriere

CONDIZIONI ECONOMICHE

CREDITI DOCUMENTARI IMPORT	
Commissioni emissione credito documentario (per trimestre o frazione)	3,00 ‰ con un minimo di € 50,00
Spese emissione/utilizzo/accettazione credito documentario	€ 30,00
Commissioni di utilizzo (a vista)	3,00 ‰ con un minimo di € 50,00
Commissioni d'accettazione (pagamento differito)	minimo € 50,00
a 1 mese	4,00 ‰
a 2 mesi	6,00 ‰
a 3 mesi	8,00 ‰
a 4 mesi	10,00 ‰
a 5 mesi	12,00 ‰
a 6 mesi	14,00 ‰
Spese modifica credito documentario	€ 30,00
Commissioni di mancato utilizzo su aperture di credito	1,25 ‰ con un minimo di € 50,00
Recupero spese per comunicazione di trasparenza	€ 1,00
valuta di addebito al cliente	data del pagamento del credito

Le spese e commissioni sopra indicate non comprendono eventuali oneri reclamati da controparti estere o domestiche, che verranno addebitate alla clientela in aggiunta ai costi indicati nel presente foglio informativo.

Le condizioni esposte non sono comprensive dell'imposta di bollo, che verrà applicata separatamente nella misura stabilita dalle norme in vigore, ove prevista.

CREDITI DOCUMENTARI EXPORT	
Commissioni di notifica/modifica credito documentario	€ 50,00
Spese utilizzo credito documentario	€ 30,00
Commissioni di utilizzo/accettazione	3,00 ‰ con un minimo di € 50,00
Spese di mancato utilizzo credito documentario	€ 50,00
Spese corriere	In base al paese destinatario
Recupero spese per comunicazione di trasparenza	€ 1,00
valuta di accredito al cliente	data di ricezione incasso

Le spese e commissioni sopra indicate non comprendono eventuali oneri reclamati da controparti estere o domestiche, che verranno addebitate alla clientela in aggiunta ai costi indicati nel presente foglio informativo.

REVOCA, RECESSO E RECLAMI

REVOCA

Il credito documentario è irrevocabile e non può essere revocato né modificato senza il consenso del beneficiario.

RECESSO

Il credito documentario è disciplinato oltre che dalle norme disciplinate dal contratto con la Banca, anche dalle norme contenute nel Documento "UCP 600: Uniform Customs and Practice for Documentary credits 2007" della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, per quanto non contrastanti con le norme vigenti sulle singole piazze.

Il credito documentario è irrevocabile e non è prevista la facoltà di recesso dal contratto, salvo nel caso di mancato utilizzo del credito.

RECLAMI

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R presso **Banca di Cividale S.p.A.** all'indirizzo: Via Sen. Guglielmo Pelizzo, 8/1 - 33043 Cividale del Friuli (UD), o per via telematica all'indirizzo e-mail ufficioreclami@civibank.it oppure all'indirizzo PEC ufficioreclami@cert.civibank.it.

La Banca deve rispondere entro 30 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice il Cliente può rivolgersi all' **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)** consultando il sito www.arbitrobancariofinanziario.it chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Se il cliente intende invece ricorrere all'autorità giudiziaria, dovrà preventivamente esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità dell'azione (ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28), presentando istanza:

- al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR consultando il sito www.conciliatorebancario.it
- oppure ad uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso l'ABF.

LEGENDA

Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle Regole "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU Pubblicazione 600 del 2007), sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento "credito documentario" e "Stand-by Letter of Credit", per quanto ad esse applicabili.
Apertura	Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della <i>Stand by Letter of credit</i> , e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell'ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito
Prestazione prevista dal credito	Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l'accettazione della tratta da parte della Banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l'assunzione da parte della banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca, diversa dalla banca emittente ed autorizzata a ciò, "anticipa" Salvo Buon fine i fondi al beneficiario in attesa che la Banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno
Modifica	Indica la variazione dei termini del credito originario. Attenzione: le modifiche per essere valide devono essere accettate esplicitamente dal Beneficiario (o chi ne ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate, se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa, che il beneficiario ha accettato le modifiche proposte
Utilizzo	È il momento in cui il beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione
Rischio Paese	Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali, etc)